

Data:	Barga, 29.03.2026	Documento n.: 2.3
Oggetto:	Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi	Ora: 12:30
Da:	Commissari Sportivi	Pagine Totali: 3
A:	Concorrente Raspini Luca – Lic. n. 29904 Int. C – della vettura nr. 126 Equipaggio Raspini Luca / Righetti Simona e Concorrente Betti Marco – Lic. n. 456535 Int. D – della vettura nr. 127 Equipaggio Betti Marco / Fasulo Leonardo Tutti i Concorrenti/Conduuttori – Direttore di Gara – Servizio Cronometraggio	

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il reclamo presentato dal Concorrente n. 126, convocato e ascoltato le parti interessate, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Fatto Il Concorrente n. 126 presentava reclamo avverso il Concorrente n. 127 per la verifica della conformità tecnica dell'albero a camme.
Il Concorrente reclamato Betti Marco (n. 127), durante l'audizione preliminare, dichiarava di non voler sottoporre la vettura, utilizzata durante la gara, alle ulteriori verifiche tecniche post-gara che si sarebbero rese necessarie a seguito del reclamo presentato.
Il Concorrente reclamato, in considerazione della volontà sopra espressa, chiedeva inoltre di rimuovere anzitempo la propria vettura dal parco chiuso.

Violazione Regolamento Sportivo Nazionale 2026 – Appendice 5:

- Art. 3 Norme per i Concorrenti.

Norma Generale Settore Rally 2026:

- Punto 22.4.

Regolamento Particolare di Gara del "49° Rally del Ciocco – CRZ":

- Art. 5.5 Parco chiuso.

Normativa di riferimento Regolamento Sportivo Nazionale 2026:

- Art.127 lett. A) (Sospensione o squalifica di una determinata vettura);
- Art.128 Categoria "D" della Tabella (Rispetto dei Regolamenti Tecnici);
- Art. 210.3 III) lettere u) ed r) (Poteri dei Commissari Sportivi);
- Art. 216 BIS lettera D) (Sanzioni applicabili nel corso della manifestazione – Esclusione dalla Competizione o dalla Classifica);
- Art. 227.10 lettera f) (Esclusione dalla Classifica)
- Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi)

Regolamento Sportivo Nazionale 2026 – Appendice 5:

- Punto 15 (Linee Guida Per Il Rispetto Dei Regolamenti Tecnici – Rif. Art.128 R.S.N.).

Norma Generale Settore Rally 2026:

- Riepilogo penalità a carico del concorrente e del conduuttore (Pag. 98, 99).

Decisione:

- Il reclamo è ammissibile.
- Esclusione dalla Classifica Finale Ufficiale del Concorrente n. 126 Betti Marco – equipaggio Betti Marco / Fasulo Leonardo.
- Innalzare ai sensi dell'art. 148 lett. C) del RSN, la posizione di tutti gli altri Concorrenti che nella Classifica Finale Ufficiale risultano posizionati dietro Concorrente n. 127 Betti.
- Trasmettere la presente decisione al Giudice Sportivo ed all'Area Tecnica per la sospensione del passaporto tecnico, ai sensi dell'art. 227.14 del RSN, per la vettura n. 127 (Renault Clio Sport 2.0, Gruppo "RC5N" e Classe "N3").

- Trasmettere la presente decisione alla Procura Federale per l'adozione degli ulteriori provvedimenti in capo al Concorrente n. 127 Betti Marco, lic. n. 456535 Int. D, ai sensi degli artt. 128 e 228 del RSN.
- Di restituire la tassa di reclamo al Concorrente n. 126 Raspini Luca.

Motivazione:

Il Concorrente n. 126 presentava reclamo avverso il Concorrente n. 127 il giorno 29.03.2026 alle h. 3.28.

I Commissari Sportivi, constatata l'ammissibilità del reclamo, in quanto presentato nei termini regolamentari previsti ed accompagnato dalla relativa tassa di reclamo procedevano con l'audizione delle parti interessate.

Il Concorrente n. 126 (Reclamante), per il quale i CC.SS. avevano preliminarmente provveduto a verificarne l'identità, a seguito di convocazione, veniva ascoltato presso la Direzione Gara il giorno 29.03.2026 alle h. 4.00. In tale occasione il Concorrente confermava quanto richiesto nel reclamo presentato.

Il Concorrente n. 127 (Reclamato), per il quale i CC.SS. avevano preliminarmente provveduto a verificarne l'identità, a seguito di convocazione, veniva ascoltato presso la Direzione Gara il giorno 29.03.2026 alle h. 4.30. In tale occasione il Concorrente Betti Marco veniva informato della presenza di un reclamo di natura tecnica, presentato da parte del Concorrente n. 126, con il quale veniva richiesto di verificare la conformità tecnica del particolare meccanico "albero a camme" presente sulla vettura Renault Clio Sport 2.0 utilizzata durante la manifestazione dal Concorrente Betti Marco.

I Commissari Sportivi comunicavano pertanto la necessità al Concorrente n. 127 (Betti Marco) di dover procedere con l'esecuzione dei controlli tecnici, da svolgersi presso l'officina tecnica individuata dall'Organizzatore.

A tal fine, in considerazione di tale esigenza i Commissari Sportivi disponevano, con comunicazione n. 2 (doc. 2.2), l'apertura del parco chiuso per tutte le vetture alle h. 3.30 del 29.03.2026, ad eccezione delle vetture n. 126 (Reclamante) e 127 (Reclamato).

Il Concorrente reclamato, Betti Marco, in merito si dichiarava non disponibile a sottoporre la vettura utilizzata durante la gara alle verifiche tecniche post-gara, disposte dai CC.SS., a seguito del reclamo presentato. A tal proposito il concorrente interessato produceva anche apposita dichiarazione in tal senso.

Conseguentemente il concorrente Betti Marco decideva di rimuovere la vettura utilizzata in gara, trattenuta cautelativamente presso il parco chiuso in attesa dell'espletamento dei controlli tecnici del caso. Di tale fatto, il personale addetto al controllo confermava che la vettura n. 127 alle h. 4.35 del 29.03.2026 veniva rimossa dal parco chiuso.

I Commissari Sportivi ritengono che il comportamento assunto dal Concorrente n. 127 Betti Marco, sia ascrivibile a "rifiuto di verifica" con conseguente abbandono del parco chiuso senza autorizzazione da parte dei Commissari Sportivi. Quanto accaduto appare in violazione delle seguenti norme:

- *"I concorrenti sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni: ... nessun Concorrente la cui vettura abbia superato le verifiche preliminari può rifiutare di sottoporre la vettura stessa ad altra verifica che sia comunque disposta, pena l'esclusione dalla gara e il deferimento ad ACI Sport per l'adozione di ulteriori sanzioni"* (rif. Art. 3 Appendice 5 al RSN);
- *"La mancata o tardiva consegna delle vetture al parco chiuso oppure il loro allontanamento dallo stesso senza autorizzazione, comporterà una sanzione che porta arrivare fino all'esclusione dalla classifica"* (rif. Norma Generale Settore Rally 2026 - Punto 22.4, Regolamento Particolare di Gara del "49° Rally del Ciocco – CRZ" - Art. 5.5 Parco chiuso).

Per questi motivi, il Concorrente n. 127 è stato ritenuto responsabile delle violazioni sopra descritte ed i Commissari Sportivi, in applicazione degli artt. 127 lett. A), 128 Categoria "D", 216 BIS lettera D), 227.10 lettera f), 228, hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) lettere r) ed t) Poteri del R.S.N. 2026.

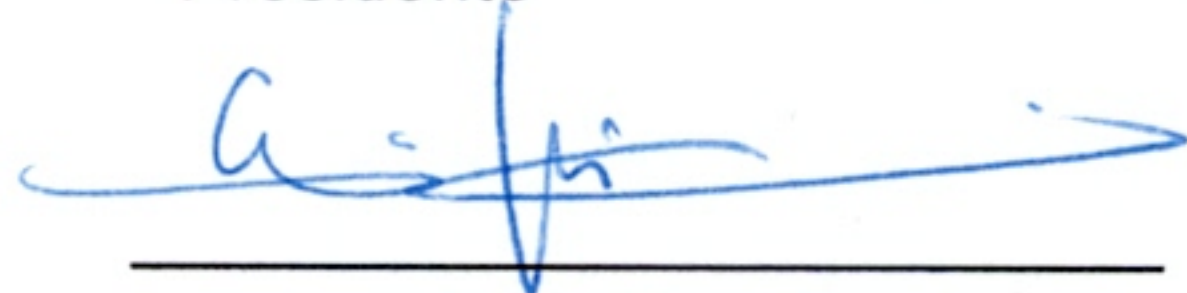
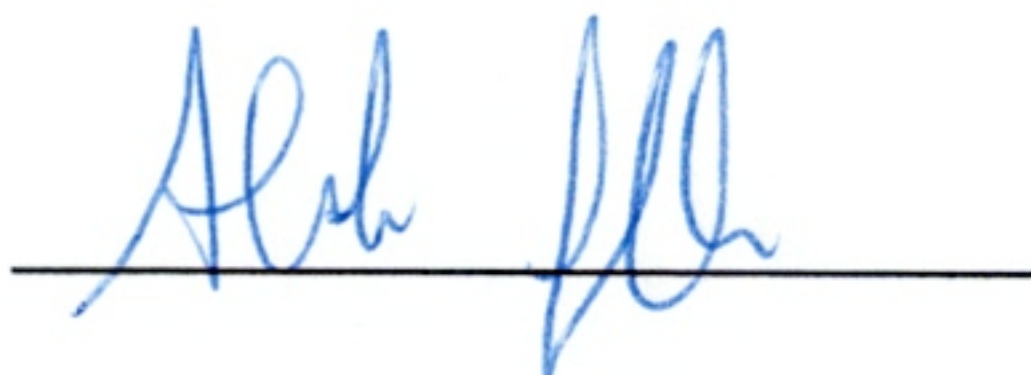
Il Concorrente a cui la presente decisione sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Claudio Gasparrini
Presidente

Alessandro Fanelli

Riccardo Bardelloni


Questa decisione è stata notificata al Concorrente 126 come segue:

Nome (in stampatello)	RASPINI LUCA	Data:	29.03.2026
Qualifica:	CONCORRENTE	Ora:	12.38
Firma			

IL CONCORRENTE N. 126 RECEVE L'IMPORTO DI € 500,00 PRECEDENTE VENUTO
29.03.2026 12.39

Questa decisione è stata notificata al Concorrente 127 a mezzo indirizzo e-mail come segue:

Nome (in stampatello)	BETTI MARCO	Data:	29.03.2026
Qualifica:	CONCORRENTE	Ora:	13.04
Firma	NOTIFICA A TIEZZO e-mail		

Pubblicata all'Albo Ufficiale di Gara Digitale il 29.03.2026 alle ore 13.05.